



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)

tel. 0861- 4441 - fax 0861 - 444237 e mail comune.castellalto@tin.it

.....

Prot. n. 14622-

Castellalto, lì 09/11/2020

ORDINANZA N. 151

OGGETTO: Sospensione attività didattica per le classi della scuola primaria del plesso di Petriccione.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n.13;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. dell'11.03.2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus su tutto il territorio nazionale;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la quale legge è stata modificata mediante D.L. 30 luglio 2020, n. 83;
- il Decreto- Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, e la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n.83, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 15 ottobre 2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, che ha prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. del 07 settembre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25*

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante "Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19";
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19*";
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il D.P.C.M. 03 novembre 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

CONSIDERATO che prorogare lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 proroga la vigenza di misure urgenti connesse con la dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 scorso, per consentire l'adozione di specifiche misure di contenimento dell'epidemia, o continuare ad applicare e prorogare misure a tal fine già in atto;

PRESO ATTO che la diffusione epidemica del virus COVID-19 è in aumento ed esige l'adozione di misure restrittive e temporanee atte a contenere i pericoli di contagio;

VISTA la circolare della ASL di Teramo prot. n. 0101249/20 del 09.11.2020, acclarata al protocollo dell'ente n. 14621, avente oggetto "Precisazioni in merito alla gestione dell'epidemia da SARS-COV-2 nelle scuole della provincia di Teramo", la quale al punto n. 5 testualmente indica che la chiusura dell'intera scuola o di parte della stessa, deve essere disposta in casi di particolare rilevanza, con un elevato numero di soggetti positivi appartenenti a diverse classi, dal Sindaco del Comune, su richiesta della dirigenza scolastica e sulla base del parere favorevole della ASL cui spetta la valutazione sanitaria in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità interessata;

PRESO ATTO altresì della nota del Dirigente Scolastico Dott.ssa Simona Piantieri dell'Istituto Comprensivo Castellalto-Cellino "Margherita Hack", prot. n. 14621 del 09.11.2020, con la quale trasmette la comunicazione dell'U.C.A.T. Asl Teramo inerente il consiglio per l'adozione di provvedimenti di sospensione temporanea, in via cautelare, delle attività didattiche in presenza per gli alunni ed il corpo docente della scuola primaria di Petriccione, in attesa di eventuali accertamenti necessari per l'indagine epidemiologica del caso;

RAVVISATA l'opportunità di sospendere in via cautelare l'attività didattica in presenza per gli alunni della scuola primaria del plesso di Petriccione, in attesa dell'eventuale conseguente avvio delle procedure sanitarie di competenza della ASL di Teramo;

DATO ATTO della propria competenza ad assumere atti a tutela della salute pubblica in ossequio alle vigenti leggi in materia;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 32 della Costituzione;
- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- la sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza per gli alunni della scuola primaria del plesso di Petriccione, con efficacia immediata della presente ordinanza e sino a nuove disposizioni;
- di provvedere ad incaricare apposita ditta per l'effettuazione della sanificazione, con preventiva igienizzazione, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute / ISS n. 5443 del 22.02.2020.

INFORMA

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo e L'Aquila ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010 n.104, da proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia curata la trasmissione di copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza, a:
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Questura di Teramo;
 - Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo;
 - Direzione provinciale dell'ASL 4 - Teramo;
 - Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Castellalto-Cellino "Margherita Hack";
 - Stazione Carabinieri Castelnuovo Vomano;
 - Comando Polizia Locale di Castellalto;
 - Settori I – III – VI – dell'ente in epigrafe.

Il Sindaco

Vincenzo DI MARCO

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993